

PROCEDURA “ORDINARIA” (art. 146 D. Lgs. 42/2004)

Il **richiedente** presenta istanza di autorizzazione paesaggistica all’Ente competente



L’Ente competente (cfr. art.146, comma 7) **entro 40 giorni dalla ricezione della istanza**

verifica la necessità dell’autorizzazione paesaggistica;
la completezza della documentazione;
valuta la compatibilità paesaggistica dell’intervento;
acquisisce il parere della Commissione Paesaggio;

trasmette alla Soprintendenza la documentazione presentata dal richiedente;
il parere della Commissione Paesaggio (che sia favorevole o negativo);
una relazione tecnica illustrativa con proposta di provvedimento (indicando se si propone l’approvazione, l’approvazione con prescrizioni o il diniego al progetto);

comunica contestualmente al richiedente l’avvio del procedimento presso la Soprintendenza



il **Soprintendente** **entro 45 giorni** dalla ricezione della documentazione (cfr. art. 146, comma 8)

non esprime il parere



L’Ente competente
decorsi 60 giorni,
dal ricevimento della
documentazione da parte del
Soprintendente ed in
assenza del richiesto parere,
**emette il provvedimento
paesaggistico**

(basandosi sul parere della
Commissione Paesaggio e
sulla proposta di
provvedimento inviata al
Soprintendente)

esprime parere vincolante

**favorevole o favorevole
con prescrizioni**

negativo

lo trasmette all’Ente
competente al rilascio
dell’autorizzazione
paesaggistica

**il Soprintendente comunica agli interessati il
preavviso di diniego**
(ai sensi art. 10 bis L. 241/1990)
assegnando un tempo per fornire osservazioni;
l’interessato può inviare osservazioni al
Soprintendente che (entro 45 giorni) si
determina accogliendole o meno e,
conseguentemente, trasmette all’Ente
competente il definitivo parere
(di conferma o meno dell’originario parere)



**L’Ente competente entro 20 giorni
dal ricevimento del parere del Soprintendente
emette conforme provvedimento paesaggistico**

il provvedimento paesaggistico è immediatamente efficace